

Ripartizione finale, creditori irreperibili (art. 117 LF) e istanza di chiusura della procedura fallimentare (art. 118, 119 LF).

L'art. 117, comma 5 LF disciplina la fattispecie in cui, in sede di riparto finale, i creditori **non si presentino o siano irreperibili**. In questi casi il curatore nel ricorso ex art. 119 LF, con il quale chiede la chiusura della procedura fallimentare, dovrà indicare il

- a) **nominativo dei creditori risultati irreperibili,**
- b) **l'ammontare delle somme ad essi dovute e**
- c) **l'ufficio postale o l'istituto di credito ove sono depositate dette somme.**

Nel decreto di chiusura del fallimento, il Tribunale, preso atto dell'esistenza di somme non riscosse, disporrà che tali somme rimangano depositate sul conto corrente del fallimento per la futura ripartizione; disporrà altresì **che dopo 5 anni**, se la somma non sia stata riscossa, **l'istituto depositario, in mancanza di diverse disposizioni da parte del Tribunale, dovrà versare detti importi direttamente all'entrata del bilancio dello Stato a norma dell'art. 117 comma 5 LF.**

Si fa presente che la richiesta da parte del creditore insoddisfatto dovrà essere presentata con **apposito e separato ricorso al giudice fallimentare**. La richiesta in tal senso, già formulata nella domanda di insinuazione al passivo, verrà considerata una mera dichiarazione d'intenti, non sostituiva del ricorso, inteso quale atto giurisdizionale, come previsto dal comma 5 dell'art. 117 lf.

Il ricorso dovrà presentarsi al momento in cui matura il diritto al riparto supplementare, ossia al termine del riparto finale, decorsi i cinque anni: in tale periodo, infatti, i creditori dichiarati irreperibili potrebbero chiedere le somme loro spettanti.